

ANTICIPAZIONI

FRANCESCO ZACCHÈ

Il sistema cautelare a protezione della vittima(*)

SOMMARIO: 1. Un intervento di dettaglio. - 2. Gli obblighi provenienti dalla direttiva 2012/29/UE in materia di cautele: protezione e informazione della vittima. - 3. *Pericula libertatis* e misure cautelari a tutela della vittima. - 4. Centralità della custodia cautelare. - 5. Gli ordini di protezione disciplinati dal codice di rito. - 6. L'apparato informativo e il "trascurato" diritto all'oblio. - 7. Le informazioni funzionali all'intervento dell'offeso nel procedimento cautelare.

1. Un intervento di dettaglio

Con due "tratti di penna", il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 ha dato attuazione alla direttiva 2012/29/UE in tema di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Sulla base d'un «capillare lavoro di analisi e di verifica» degli assetti esistenti il legislatore ha maturato l'idea che il nostro sistema sia «già fortemente orientato a garantire» le prerogative della persona offesa: «molte delle disposizioni di tutela previste dalla Direttiva» - si legge nella relazione d'accompagnamento al decreto - sono ormai «presenti» nel codice di rito, con l'effetto che l'ordinamento [risulta] sostanzialmente conforme, fatte salve le specifiche disposizioni introdotte¹, alla normativa sovranazionale.

Tali considerazioni ben si prestano a illustrare (pure) gli assetti cautelari a garanzia della vittima. Il d.lgs. n. 212 del 2015 si è limitato a colmare le lacune relative alla disciplina delle comunicazioni da effettuare nelle ipotesi di scarcerazione o di evasione di chi sia imputato d'aver commesso un reato violento². Per il resto, il legislatore ha confermato la validità del sottosistema³ cautelare che, a partire dall'inizio del millennio, in una sorta di *climax* ascendente, ha portato alla progressiva affermazione della vittima nell'ambito del libro IV del codice di rito.

Quello delle cautele, d'altronde, non è più un settore d'appannaggio dell'imputato contro le intrusioni del potere pubblico nelle sue libertà. Di

Poiché il presente contributo è in corso di stampa nel volume *Vittime di reato e processo penale. La ricerca di nuovi equilibri*, si ringraziano i curatori M. Bargis e H. Belluta, nonché la Casa editrice Giapichelli, per aver concesso la sua anticipata pubblicazione.

¹ Per questa e per le precedenti citazioni nel testo, cfr. la relazione d'accompagnamento al d.lgs. n. 212 n. 2015, consultabile sul sito www.giustizia.it.

² Tra l'altro non in maniera completamente soddisfacente: cfr. *infra*, § 6.

³ Parla di «microsistema» a tutela della vittima CANZIO, *La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza "vulnerabile"*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 987.

fronte all'incapacità del processo di produrre risultati certi e rapidi⁴, le misure cautelari a tutela della persona «in carne e ossa»⁵ hanno da tempo guadagnato il centro della ribalta⁶, non senza distorsioni sulle prerogative da riconoscere all'altro protagonista debole del processo: l'accusato.

2. Gli obblighi provenienti dalla direttiva 2012/29/UE in materia di cautele: protezione e informazione

Nel campo delle cautele, la direttiva sulla vittima impone sostanzialmente due obblighi⁷: anzitutto, occorre che gli ordinamenti nazionali dispongano di ordini di protezione immediatamente efficaci a garanzia dei soggetti deboli; in secondo luogo, è necessaria l'adozione d'un apparato informativo in grado di soddisfare le esigenze di tutela e d'assistenza delle persone offese, almeno quando sopravvenga la privazione della libertà della persona "supposta" violenta, perché scarcerata o evasa.

Sulla falsariga del considerando n. 52⁸, più specificamente, l'art. 18 direttiva n. 29 del 2012 stabilisce che gli Stati membri dovrebbero assicurare la sussistenza di «misure per proteggere la vittima e i suoi familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazioni e ritorsioni, compreso il rischio di danni emotivi o psicologici (...). Se necessario, tali misure includono anche procedure istituite ai sensi del diritto nazionale ai fini della protezione fisica della vittima e dei suoi familiari»⁹.

In linea con il considerando n. 32¹⁰, a sua volta, l'art. 6 direttiva n. 29 del 2012 impone, al quinto comma, che gli «Stati membri garantisc[ano] alla vittima la

⁴ Per tale considerazione, cfr., da ultimo, ILLUMINATI, *Verso il ripristino della cultura delle garanzie in tema di libertà personale dell'imputato*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2015, 1138.

⁵ NEGRI, *Le misure cautelari a tutela della vittima: dietro il paradigma flessibile, il rischio di un'incontrollata prevenzione*, in *Giur. it.*, 2012, 469.

⁶ Mette in rilievo il «deciso potenziamento del ruolo dell'offeso (...) in un settore [quello cautelare] tradizionalmente segnato dalla esclusiva contrapposizione fra autorità e imputato» BONTEMPELLI, *Novità nelle procedure di revoca e sostituzione*, in *Misure cautelari ad personam in un triennio di riforme*, Torino, a cura di Diddi, Geraci, 2015, 144.

⁷ ... e lo stesso vale, nell'ambito del Consiglio d'Europa, per la Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (entrata in vigore il 1° agosto 2014 e ratificata dal nostro Stato a seguito della legge 27 giugno 2013, n. 77).

⁸ Nel quale si legge che gli Stati dovrebbero adottare «misure per proteggere la sicurezza e la dignità delle vittime e dei loro familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, da intimidazioni e da ritorsioni, quali provvedimenti provvisori o ordini di protezione o di non avvicinamento».

⁹ Cfr., in maniera simile, anche l'art. 53 della Convenzione di Istanbul.

¹⁰ Dove si stabilisce che vanno fornite all'offeso, «su [sua] richiesta, informazioni specifiche sulla scarcerazione o evasione dell'autore del reato, almeno nei casi in cui possa sussistere un pericolo o un rischio concreto di danno per le vittime, salvo se tale notifica comporti un rischio concreto di danno per l'autore del reato» da valutarsi tenuto «conto dell'insieme degli altri rischi».

possibilità di essere informata, senza indebito ritardo, della scarcerazione o dell'evasione della persona posta in stato di custodia cautelare (...) che la vittima riceva altresì informazioni circa eventuali pertinenti misure attivate per la sua protezione in caso di scarcerazione o evasione dell'autore del reato»¹¹. Al sesto comma, si aggiunge che la «vittima, previa richiesta, ricev[a] le informazioni» in questione «nei casi in cui sussista un pericolo o un rischio concreto di danno nei suoi confronti, salvo se tale notifica comport[i] un rischio concreto di danno per l'autore del reato»¹².

In tale cornice, non pare superfluo rilevare come il nostro sistema processuale non solo raggiunga gli *standard* minimi richiesti dalla normativa sovranazionale sotto molti profili, ma pure se ne distacchi offrendo alle vittime vulnerabili una tutela più ampia.

3. *Pericula libertatis* e misure cautelari a tutela della vittima

A livello nazionale, la protezione della «vittima e dei suoi familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazioni e ritorsioni», come recita l'art. 18 direttiva n. 29 del 2012, passa attraverso la combinazione dei presupposti cautelari e dei singoli strumenti coercitivi e interdittivi previsti dal codice di rito.

Quanto ai primi, sappiamo che le misure limitative della libertà personale possono essere disposte dal giudice per esigenze di «profilassi della prova»¹³, ai sensi dell'art. 274, co. 1, lett. *a* c.p.p., allorché risulti necessario tutelare l'offeso-fonte di prova da condotte in grado di limitare la sua libertà di autodeterminazione¹⁴; oppure, quando si tratti di prevenire il «rischio di reiterazione del reato»¹⁵, a norma dell'art. 274, co. 1, lett. *c* c.p.p., perché la vittima risulta essere il «bersaglio privilegiato o esclusivo delle (...) azioni illecite»¹⁶ realizzate dall'imputato, come spesso si verifica nei delitti «generati e sviluppati all'interno d'un rapporto di conoscenza o di frequentazione tra vittima e aggressore».

¹¹ Cfr. anche l'art. 56 lett. *b* Convenzione di Istanbul.

¹² Per completezza, va segnalato che il considerando n. 33 direttiva n. 29 del 2012 prescrive il diritto delle vittime a essere informate sull'«eventuale diritto di presentare ricorso avverso una decisione di scarcerazione dell'autore del reato, se tale diritto esiste nell'ordinamento nazionale» (corsivo nostro).

¹³ PERONI, *La nuova tutela cautelare penale nei fenomeni di violenza intrafamiliare*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, 868.

¹⁴ Volendo, cfr. ZACCHE', *Vecchi automatismi cautelari e nuove esigenze di difesa sociale*, in *Il "Pacchetto sicurezza" 2009 (Commento al d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 conv. in legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla legge 15 luglio 2009, n. 94)*, Torino, a cura di Mazza, Viganò, 2009, 296, nota 66.

¹⁵ BRONZO, *Profili critici delle misure cautelari "a tutela dell'offeso"*, in *Cass. pen.*, 2012, 3472.

¹⁶ ZACCHE', *Le cautele fra prerogative dell'imputato e tutela della vittima di reati violenti*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2015, 651, da cui è tratta anche la citazione conclusiva del capoverso.

A questo riguardo, però, s'impone una precisazione. In tali eventualità, non pare che l'impiego delle cautele possa divenire l'espedito attraverso cui «*interrompere per tempo prevedibili escalation di violenza*»¹⁷. Non va dimenticato che l'esigenza di cui alla lett. c dell'art. 274 c.p.p. è stata costruita dal legislatore del 1988 richiedendo al giudice una «prognosi di recidività accurata»¹⁸, ossia fondata su un'adeguata valorizzazione delle «specifiche modalità e circostanze del fatto», dei precedenti «comportamenti» e «atti concreti» indicativi della personalità dell'imputato, ecc. Pertanto, già la fattispecie cautelare, per la sua struttura¹⁹, non dovrebbe supportare «l'idea d'una cautela in funzione interruttiva dell'atto criminoso»²⁰, esigendo piuttosto una mera «prognosi sulla commissione d'ulteriori delitti della stessa specie».

Sul fronte delle singole misure cautelari, occorre prendere atto che l'ordimento italiano è ancora improntato a un doppio regime. La misura privilegiata di “contrasto” agli illeciti più gravi maturati nei contesti familiari-affettivi, o contro la libertà sessuale, a danno di minori, donne, ecc., è - e rimane - la custodia cautelare²¹, a cui oggi si affianca la possibilità d'applicare gli arresti domiciliari con le “modalità protette” a favore dell'offeso, ai sensi dell'art. 284, co. 1-*bis* c.p.p.²².

Viceversa, quando il carcere risulti un rimedio eccessivo, entrano in gioco le misure coercitive dell'«allontanamento dalla casa familiare» e del «divieto di

¹⁷ Nei presenti termini, VIGANÒ, *La neutralizzazione del delinquente pericoloso nell'ordinamento italiano*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2012, 1347, per il quale il «soggetto che si mostra pericoloso viene così tempestivamente neutralizzato (...) con una misura che guarda (...) all'esigenza di impedirgli di nuocere ancora in futuro, e in maniera ancora più grave per la propria vittima». Per considerazioni simili, cfr. altresì SILVANI, *Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (L. 4 aprile 2001, n. 154)*, in *Legisl. pen.*, 2001, 686.

¹⁸ Per tale assunto, cfr. BRONZO, *Misure cautelari penali e reati familiari*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, in *Delitti contro la famiglia*, vol. X, ESI, a cura di Preziosi, 2011, 745.

¹⁹ ... e indipendentemente dai dubbi di legittimità costituzionale che essa pone: ancora di recente, in proposito, cfr. ILLUMINATI, *Ripartire dalla Costituzione*, in *Legisl. pen.*, 2006, 387. Sull'incompatibilità delle esigenze di tutela della collettività con la presunzione d'innocenza, senza pretese di completezza, cfr. GIUL. AMATO, *Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale*, Giuffrè, 1976, p. 380; V. GREVI, *Libertà personale dell'imputato e Costituzione*, Milano, 1976, 49; PAULESU, voce *Presunzione di non colpevolezza*, in *Dig. pen.*, vol. IX, 1995, 684; per una diversa impostazione, cfr. oltre a P. BRONZO, *Misure cautelari penali e reati familiari*, cit., 745, CHIAVARIO, voce *Libertà: III) Libertà personale - dir. proc. pen.*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXI, 1990, 8; MARZADURI, voce *Misure cautelari personali (principi generali e disciplina)*, in *Dig. Pen.*, vol. VIII, 1994, 72, sulla scorta di Corte cost., 23 gennaio 1980, n. 1, in *Giur. cost.*, 1980, I, spec. 8-9.

²⁰ Per questa e per la citazione immediatamente successiva, cfr. ZACCHÈ, *Le cautele fra prerogative dell'imputato e tutela della vittima di reati violenti*, cit., 668.

²¹ Rimane sempre valida l'affermazione di CORDERO, *Procedura penale*, IX ed., Milano, 2012, 469, secondo cui nella «memoria collettiva persiste l'idea che sia “custodiendus” ogni coinvolto in affari giudiziari seri».

²² ... come interpolato dal d.l. 1° luglio 2013, n. 78, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 94.

avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa», introdotte rispettivamente dalla legge 4 aprile 2001, n. 154 e dal d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 (il c.d. “pacchetto sicurezza”), senza dimenticare la misura interdittiva della «sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale», la cui efficacia risulta attualmente rafforzata²³ dalla possibilità di disporla per un lasso temporale più ampio, unitamente ad altre misure cautelari *ex art. 275, co. 3, c.p.p.*, in virtù delle modifiche a opera della legge 16 aprile 2015, n. 47²⁴.

4. Centralità della custodia cautelare

Nonostante le recenti riforme in senso garantista che hanno toccato il libro IV del codice²⁵, bisogna registrare, per l’ennesima volta, la difficoltà del legislatore italiano d’affrancarsi dal ricorso alla custodia cautelare quale strumento per contenere il pericolo provocato dallo stato di libertà delle persone gravemente indiziate d’aver commesso delitti riconducibili alla violenza di genere.

La legge 9 agosto 2013, n. 94 (nel convertire con modificazioni il d.l. 1° luglio 2013, n. 78), ad esempio, ha elevato il limite astratto per disporre la custodia cautelare in carcere ai delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Al contempo, ha adeguato le pene con cui si punisce lo *stalking* al riformulato art. 280, co. 2, c.p.p., «quasi che determinati reati debbano trovare una risposta certa e immediata da parte dello Stato»²⁶.

Paradigmatica è altresì l’interpolazione²⁷ dell’art. 275, co. 2-*bis*, c.p.p. Con tale norma, da un lato, s’impedisce d’applicare la custodia cautelare allorché il giudice ritenga che, «all’esito del giudizio [di merito], la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni»; dall’altro, si esclude dal campo d’operatività

²³ Sull’inadeguatezza della misura in parola a soddisfare i bisogni cautelari in ordine ai reati di matrice violenta consumati nell’ambito familiare, v., per tutti, CESARIS, voce *Sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori*, in *Dig. Pen.*, vol. XIII, 1997, 472.

²⁴ Su tali novità, cfr., fra gli altri, BRONZO, *Le modifiche alle misure cautelari interdittive*, in *La riforma delle misure cautelari personali*, Torino, a cura di Giuliani, 2015, 157 s.; CERQUA, *Cautele interdittive e rito penale. Uno studio sulle alternative ai modelli coercitivi personali*, Napoli, 2015, 27 s.; ILLUMINATI, *Verso il ripristino della cultura delle garanzie in tema di libertà personale dell’imputato*, cit., 1146-1148.

²⁵ Per un quadro complessivo delle svariate modificazioni subite dal libro IV del codice successivamente a Corte eur., 8 gennaio 2013, *Torreggiani e altri c. Italia*, cfr. CHINNICI-NEGRI, *Una riforma carica di ambizioni ma troppo cauta negli esiti*, in *Le misure cautelari nella strategia del «minimo sacrificio necessario» (l. 16 aprile 2015, n. 47)*, Roma, a cura di Chinnici, 2015, 3 s.; SCALFATI, *Scaglie legislative sull’apparato cautelare*, cit., 1 s.; E. VALENTINI, *Le premesse e i lavori preparatori*, cit., 3 s.

²⁶ ZACCHE’, *Il detenuto in attesa di giudizio: profili di una riforma incompiuta*, in *questa Rivista*, 2014, 374-375.

²⁷ ... effettuata dal d.l. 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 117.

del precetto quella costellazione di reati che gravitano intorno alla vulnerabilità della vittima²⁸.

Ancora più significativa è la scelta di mantenere la doppia presunzione *iuris tantum* nell'ambito dell'art. 275, co. 3, c.p.p., per i reati d'omicidio, violenza sessuale e illeciti analoghi, da parte della legge n. 47 del 2015. Rispetto al "pacchetto sicurezza" del 2009, la novella va certamente salutata con favore, poiché riduce - secondo gli insegnamenti della Corte costituzionale²⁹ - al «minore sacrificio necessario» (...) la compressione della libertà (...) dell'imputato³⁰. Tuttavia, ciò è avvenuto al costo di mantenere un regime probatorio semplificato, «*troppo pesante* per l'indagato»³¹, sia in merito all'accertamento - in negativo - delle esigenze cautelari, sia in ordine all'individuazione delle misure più adeguate a soddisfarle in concreto, con un'inversione metodologica, dalla più grave alla meno afflittiva. In sede di riforma, invece, sarebbe stato auspicabile riaffermare la piena «discrezionalità guidata»³² in capo al giudice delle cautele, per almeno due motivi.

Tale scelta sarebbe risultata coerente con l'opzione effettuata nel 2009 «d'escludere da qualunque presunzione molte fattispecie portatrici della medesima o, addirittura, d'una maggiore gravità in termini d'offesa [del bene giuridico tutelato] e/o di trattamento sanzionatorio». Sia sufficiente, ai nostri fini, richiamare «i delitti di strage o d'infanticidio, per i quali valgono le regole ordinarie, rispetto ai delitti di omicidio o di sfruttamento sessuale dei minori, per i quali vige il regime speciale»³³.

²⁸ Mediante il rinvio espresso, ad esempio, ai reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), atti persecutori (art. 612-bis c.p.), nonché ai delitti ostativi di cui all'art. 4-bis ord. penit. (sulla "cattiva" formulazione della norma in questione e sui mutamenti nella conversione del decreto-legge in legge, cfr. fra gli altri A. SCALFATI, *Scaglie legislative sull'apparato cautelare*, cit., 6-7; CERESA-GASTALDO, *Tempi duri per i legislatori liberali*, in www.penalecontemporaneo.it; VIGANO, *Una norma da eliminare: l'art. 8 del d.l. 92/2014*, ivi, 7 luglio 2014).

²⁹ Per una sintesi delle evoluzioni della giurisprudenza costituzionale sull'art. 275 c.p.p., prima della legge n. 47 del 2015, v., fra i molti, GIALUZ, *Gli automatismi cautelari tra legalità costituzionale e garanzie convenzionali*, in *Proc. pen. giust.*, 2013 (6), 111 s.; TONINI, *La carcerazione cautelare per gravi delitti: dalle logiche dell'allarme sociale alla gestione in chiave probatoria*, in *Le fragili garanzie della libertà personale. Per una effettiva tutela dei principi costituzionali*, Milano, 2014, 65 s.; VERGINE, *Art. 275, comma 3, c.p.p.: una norma dall'utilizzo eccessivo*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 433 s.

³⁰ Corte cost., 21 luglio 2010, n. 265, in *Cass. pen.*, 2011, 148.

³¹ TONINI, *La carcerazione cautelare per gravi delitti: dalle logiche dell'allarme sociale alla gestione in chiave probatoria*, cit., 78.

³² Così, rispetto agli assetti cautelari del 1988, CHIAVARIO, *Una "carta di libertà" espressione di impegno civile: con qualche squalcitra (e qualche ... patinatura di troppo)*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, vol. III, Padova, 1990, 16.

³³ ZACCHÈ, *Il detenuto in attesa di giudizio: profili di una riforma incompiuta*, cit., 381 (da cui è tratta anche la citazione immediatamente precedente nel testo); similmente, cfr. CARNEVALE, *I limiti alle presunzioni di adeguatezza: eccessi e incongruenze del doppio binario cautelare*, cit., 127.

L'abolizione del "triplice binario", inoltre, avrebbe «portato con sé una rivalorizzazione dell'obbligo, costituzionalmente imposto, di motivare i provvedimenti cautelari»³⁴. Un'ordinanza cautelare «fondata su valutazioni d'ordine negativo circa l'an e il *quomodo* della coercizione è destinat[a] a entrare in collisione con l'art. 13, co. 2, Cost.»³⁵, considerato che tale previsione implica che l'«autorità giudiziaria (...) motiv[i] non tanto sul "perché" intenda astenersi dal disporre le misure ivi previste, bensì sul "perché" intenda disporre»³⁶.

5. Gli ordini di protezione disciplinati da codice di rito.

Nei casi in cui la custodia cautelare si rivelasse misura troppo afflittiva, o l'illecito contestato non rientrasse nei limiti di pena di cui all'art. 280, co. 2, c.p.p., gli strumenti elettivi per il contrasto alla violenza perpetrata nei confronti di soggetti vulnerabili sono l'«allontanamento dalla casa familiare» e il «divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa».

Diversamente da quanto accade con le altre coercizioni, tali cautele sono «capaci di adeguarsi plasticamente (...) al peculiare substrato "criminologico" preso a riferimento», «evita[ndo] le occasioni di contatto non soltanto favorevoli alla prosecuzione dell'atteggiamento persecutorio, ma anche idonee a scatenare quella progressione criminosa (...) culminante in condotte illecite di natura violenta»³⁷.

Attraverso gli ordini di protezione, il giudice è chiamato a elaborare un contenuto concreto e specifico degli obblighi minimali di *facere* e *non facere*

³⁴ ZACCHÈ, *Le cautele fra prerogative dell'imputato e tutela della vittima di reati violenti*, cit., 664. V. altresì MAZZA, *Le persone pericolose (in difesa della presunzione d'innocenza)*, in *Dir. pen. cont.*, 2012, 13, il quale, senza distinguere - come si sta per dire nel testo - fra elementi positivi e negativi della motivazione, osserva come l'obbligo di motivare e quello «della riserva di giurisdizione (...) costituiscano effettive garanzie per il cittadino e per il rispetto del bene altrimenti inviolabile della libertà personale solo se il giudice rimane libero di valutare la concreta ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie cautelare, dai gravi indizi di colpevolezza, alla sussistenza delle esigenze cautelari, alla adeguatezza della misura prescelta rispetto alla tipologia e all'entità del *periculum* emergente dal quadro probatorio».

³⁵ ZACCHÈ, *Le cautele fra prerogative dell'imputato e tutela della vittima di reati violenti*, cit., 665.

³⁶ In tal senso, V. GREVI, *Libertà personale dell'imputato e Costituzione*, cit., 358, a cui parere l'art. 13 comma 2 Cost., laddove prescrive che le restrizioni dell'*habeas corpus* siano disposte sulla base d'un «atto motivato», comporta che «il giudice debba spiegare le ragioni in forza delle quali reputa necessaria l'adozione della misura cautelare»: di qui, la «motivazione di qualunque provvedimento incidente sulla libertà personale dell'imputato dov[ebbe] contenere, in positivo, l'indicazione dei dati di fatto e di diritto e di ogni altra circostanza idonea a giustificarlo».

³⁷ NEGRI, *Le misure cautelari a tutela della vittima: dietro il paradigma flessibile, il rischio di un'incontrollata prevenzione*, cit., 467-468.

emergenti dalle prescrizioni di cui agli artt. 282-*bis* e 282-*ter* c.p.p.³⁸. Nel disegnare il provvedimento cautelare, conformemente al principio di legalità *ex* art. 13 Cost.³⁹, l'organo giurisdizionale è tenuto, per un verso, a precisare *quali luoghi* il prevenuto debba evitare di frequentare e a *quale distanza* - fisica o virtuale⁴⁰ - debba tenersi dai medesimi o dalla persona offesa⁴¹, cui si aggiunge una nutrita schiera di soggetti (prossimi congiunti, conviventi, *partner*, ecc.); per l'altro, a controbilanciare tali statuizioni alla luce delle esigenze vitali - familiari, abitative o lavorative - dell'indagato, «per confezionare la misura (...) più adatta a fronteggiare [il] *periculum* con la maggior efficacia e il minore effetto afflittivo»⁴².

Il favore con cui il legislatore vede gli ordini di protezione quali strumenti idonei ad «arginare il pericolo di reiterazione di condotte violente»⁴³ maturate nell'ambiente domestico emerge altresì dal loro ambito di applicazione. In particolare, per l'obbligo d'allontanamento dalla casa familiare vige un regime più ampio. Per una «tipologia di reati endofamiliari, tassativamente indicati»⁴⁴, l'art. 282-*bis* comma 6 c.p.p. autorizza il giudice a disporre la misura cautelare

³⁸ V. al riguardo BRONZO, *Misure cautelari penali e reati familiari*, cit., 734; MARANDOLA, *I profili processuali delle nuove norme in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e stalking*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, 969.

³⁹ Per l'estensione dell'art. 13 Cost. alle misure cautelari di natura obbligatoria, cfr. E. MARZADURI, voce *Misure cautelari personali (principi generali e disciplina)*, cit., 63, nonché PERONI, *Le misure interdittive nel sistema delle cautele penali*, Milano, 1992, 70 s., al quale si rinvia per una ricostruzione del dibattito intorno al c.d. fenomeno della "degradazione giuridica" della suddetta disposizione (nonché, da ultimo, sinteticamente DINACCI, *L'enfasi delle precautele: arresto in flagranza e allontanamento domiciliare d'urgenza*, cit., 124-125). Per la giurisprudenza costituzionale, in quest'ultima direzione, v. Corte cost., n. 105 del 2001, in *Giur. cost.*, 2001, 683.

⁴⁰ Ad esempio, mediante l'uso del telefono, l'invio assillante di messaggi di posta elettronica o di sms, ecc. (ZACCHÈ, *Vecchi automatismi cautelari e nuove esigenze di difesa sociale*, cit., 297).

⁴¹ Lo stesso art. 5 direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo (recepita attraverso il d.lgs. 11 febbraio 2015, n. 9, che, quanto agli strumenti a tutela della vittima, rinvia proprio agli artt. 282-*bis* e 282-*ter* c.p.p.) stabilisce che i «divieti e le restrizioni» predisposte dall'autorità giudiziaria devono avere per oggetto «determinate località (...) luoghi o (...) zone in cui la persona protetta risiede o che frequenta», oppure devono fissare «un perimetro definito» a salvaguardia del soggetto passivo del reato (in argomento, cfr. R. CASIRAGHI, *Il procedimento di emissione dell'ordine di protezione europeo*, in *L'ordine europeo di protezione. La tutela delle vittime di reato come motore della cooperazione giudiziaria*, Torino, a cura di Belluta, Ceresca-Gastaldo, 2016, 74 s.).

⁴² BRONZO, *Profili critici delle misure cautelari "a tutela dell'offeso"*, cit., 3473, il quale rileva altresì che, al fine di plasmare il provvedimento cautelare, diviene fondamentale una pluralità di informazioni, spesso provenienti dall'offeso, su «situazioni locali e abitudini di vita riguardanti l'indagato, [se stesso], i [suoi] familiari (...) o le persone in qualche modo a questi vicine».

⁴³ PISTORELLI, *Misure contro la violenza nelle relazioni familiari: allontanamento dalla casa familiare; pagamento di un assegno*, in *Trattato di diritto di famiglia, Diritto penale della famiglia*, vol. IV, Milano, a cura di Riondato, 2002, 90.

⁴⁴ D. ABRAM-M. ACIERNO, *Le violenze domestiche trovano una risposta normativa*, in *Quest. giust.*, 2001, 223.

in questione a prescindere dalla loro comminatoria penale inferiore al limite garantistico fissato dall'art. 280 c.p.p.⁴⁵ (oggi anche con il braccialetto elettronico, in forza del paradossale⁴⁶ rinvio al riformulato art. 275-bis c.p.p.⁴⁷). In origine, si trattava dei delitti di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) e di abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.), nonché delle molteplici fattispecie relative alla tutela sessuale del minore (artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies c.p.). In forza della legge 1° ottobre 2012, n. 172, quindi, si è aggiunta la classe dei reati in materia di tratta e riduzione in schiavitù delle persone⁴⁸. Oggi, per effetto del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, si annoverano pure le lesioni personali lievi, purché procedibili d'ufficio o comunque aggravate, nonché il reato di minaccia aggravata ai sensi dell'art. 612, co. 2, c.p.

6. L'apparato informativo e il "trascurato" diritto all'oblio

Per rafforzare il livello di sicurezza della vittima, la direttiva impone degli obblighi d'informazione a carico dell'autorità procedente. Anche da tale prospettiva, il quadro normativo nazionale risulta composito, poiché le novità introdotte dal d.lgs. n. 212 del 2015 vanno a intersecarsi con tutta una serie d'interpolazioni dell'ordito codicistico risalenti nel tempo. Senza ripercorrere l'evoluzione della disciplina in questione, sembra più proficuo tentare di descrivere l'odierno stato dell'arte, distinguendo fra le varie situazioni in cui si può trovare la vittima rispetto allo sviluppo della vicenda processuale.

Ai sensi del "nuovo" art. 90-bis, co. 1, lett. f e p c.p.p., anzitutto, alla «persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, v[anno] fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito (...) alle eventuali misu-

⁴⁵ Al riguardo, PERONI, *La nuova tutela cautelare penale nei fenomeni di violenza intrafamiliare*, cit., 868, osserva come l'applicazione della misura in questione sia subordinata a due criteri, l'uno, «quantitativo, impostato sulla mera ascrivibilità della soglia edittale al di sopra di un livello predeterminato; l'altro, qualitativo, fondato sull'individuazione di tipologie di condotta, in relazione alle quali il legislatore ritiene comunque funzionale l'intervento cautelare».

⁴⁶ Come rileva DIDI, *Chiaroscuri nella nuova disciplina sulla violenza di genere*, in *Proc. pen. giust.*, 2014 (2), 97-98, da un lato, l'aver confinato l'estensione dell'impiego del braccialetto elettronico al sesto comma dell'art. 282-bis c.p.p. impedisce il suo utilizzo, ad esempio, nei casi di *stalking* (art. 612-bis c.p.); dall'altro, il richiamo all'art. 275-bis c.p.p. è in parte vuoto, nel senso che, se il prevenuto rifiuta lo strumento di controllo, a questi non può certamente essere applicata la misura della custodia cautelare.

⁴⁷ ... da parte del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10.

⁴⁸ Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù di cui agli art. 600, 600-septies.1, 600-septies.2 c.p., tratta di persone di cui all'art. 601 c.p., oltreché di acquisto e alienazione di schiavi di cui all'art. 602 c.p.

re di protezione che possono essere disposte in suo favore», nonché «alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri anti violenza e alle case rifugio». In breve: fin dalle battute iniziali del procedimento, la vittima deve avere contezza degli strumenti che il sistema può eventualmente metterle a disposizione “attraverso” e “al di fuori” del processo.

Nel corso del procedimento, poi, l’offeso risulta titolare del (più pregnante) diritto a essere informato del suo caso che, per quanto concerne le misure coercitive, implica il diritto di avere conoscenza sulla loro sorte.

L’art. 282-*quater* c.p.p., più nel dettaglio, attribuisce al giudice il compito di comunicare gli ordini di protezione di cui agli artt. 282-*bis* e 282-*ter* c.p.p. alla «parte offesa», oltre che all’«autorità di pubblica sicurezza» e ai «servizi socio-assistenziali del territorio» per le relative determinazioni⁴⁹. L’informazione rivolta all’offeso è chiaramente funzionale a mettere tale persona «nelle condizioni di sapere sia che è stata disposta una misura coercitiva a sua tutela sia di conoscere il contenuto dell’ordinanza cautelare, affinché possano essere segnalate eventuali violazioni delle prescrizioni impartite dal giudice»⁵⁰.

Nei «procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona», l’art. 299 comma 2-*bis* c.p.p. pone a carico dell’autorità procedente il compito d’informare l’offeso, nonché i servizi socio-assistenziali, della revoca, della sostituzione *in melius* o dell’alleggerimento delle modalità d’esecuzione delle misure coercitive più afflittive.

Palese qui il *surplus* di tutela rispetto a quanto prescrive la direttiva n. 29 del 2012, qualora s’interpreti l’ambigua locuzione⁵¹ “delitti commessi con violenza alla persona” non in maniera letterale - ossia come riferita esclusivamente ai delitti nei quali la violenza costituisce una modalità d’estrinsecazione della condotta illecita⁵² - ma in modo sistematico e conforme al diritto dell’Unione -

⁴⁹ Le informazioni, si sa, servono all’autorità di pubblica sicurezza per le decisioni in materia di armi e ai servizi sociali per attivarsi in favore della vittima con forme di supporto specie sul piano psicologico (cfr. al riguardo, per tutti, BRONZO, *Misure cautelari penali e reati familiari*, cit., 757-758).

⁵⁰ ZACCHÈ, *Le cautele fra prerogative dell’imputato e tutela della vittima di reati violenti*, cit., 659; v., inoltre, BRONZO, *Misure cautelari penali e reati familiari*, cit., 757 e nota 91.

⁵¹ Lo nota BELLUTA, *Revoca o sostituzione di misura cautelare e limiti al coinvolgimento della vittima*, in *Dir. pen. cont.*, 28 novembre 2013, § 2.

⁵² Si pensi ai reati di violenza privata (art. 610 c.p.), di rapina (art. 628 c.p.), d’estorsione (art. 629 c.p.), di rissa (art. 588 c.p.), di violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.), di violazione di domicilio commessa con violenza alle persone (art. 614, co. 4, c.p.) (cfr., in proposito, BONTEMPELLI, *Novità nelle procedure di revoca e sostituzione*, cit., p. 151) e, perfino, ai delitti di violenza e di resistenza a pubblico ufficiale (artt. 336 e 337 c.p.) (DIDDI, *Chiaroscuri nella nuova disciplina sulla violenza di genere*, cit., 99-100).

L’effetto, peraltro, sarebbe bizzarro, poiché risulterebbero destinatari delle comunicazioni di cui all’art. 299 commi 2-*bis*, 3 e 4-*bis* c.p.p. persone offese dal reato in cui «la violenza, pur trovando la sua finalità nella volontaria aggressione di una determinata persona, ha avuto natura del tutto episodica», oppure non è stata «dettata da un interesse dell’agente di ledere l’integrità fisica di quella determinata persona

come delitti «commessi in un contesto di relazioni fra persona offesa e prevenuto, nonché esteso alle forme di violenza morale»⁵³ -, fra l'altro similmente alle conclusioni raggiunte dalle Sezioni unite della Corte di cassazione in tema di archiviazione⁵⁴.

L'art. 299, co. 2-*bis*, c.p.p., infatti, non si limita a prescrivere l'obbligo di comunicazione nelle ipotesi di scarcerazione dell'imputato, estendendolo a quasi tutte le altre misure coercitive, spingendosi fino al punto di pretendere che venga resa nota all'interessato ogni variazione esecutiva delle medesime che comporti «un'attenuazione sostanziale della restrizione della libertà personale»⁵⁵.

Per di più, la norma esige che la sorte dei provvedimenti cautelari venga comunicata ai servizi socio-assistenziali: il legislatore prova, in tal modo, ad alimentare il circuito informativo, in linea con l'art. 284-*quater* c.p.p., fra amministrazione e autorità giudiziaria, con l'obiettivo sia di garantire un supporto adeguato alla vittima vulnerabile quando si allentano i vincoli coercitivi sia d'aggiornare il responsabile dei centri anti violenza in ordine ai progressi conseguiti dall'imputato in sede cautelare⁵⁶.

offesa, essendo stata quella violenza puramente strumentale rispetto ad altro scopo (es. sottrazione della cosa)» (POTETTI, *Il nuovo art. 299 c.p.p. dopo il decreto legge n. 93 del 2013*, in *Cass. pen.*, 2014, 975, da cui è tratta anche la citazione precedente).

All'opposto, sarebbero esclusi dall'ambito d'applicazione dell'art. 299 c.p.p. i delitti di atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.) e di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), poiché per il primo la stessa legge penale individua quale elemento oggettivo dell'illecito le minacce e le molestie ripetute, mentre a perfezionare il secondo basterebbe una serie di atti «i quali isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili (atti di infedeltà, di umiliazione generica, ecc.) ovvero non perseguibili (ingiurie, percosse o minacce lievi, procedibili solo a querela), ma acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo» (*ivi*, p. 980).

⁵³ ZACCHÈ, *Le cautele fra prerogative dell'imputato e tutela della vittima di reati violenti*, cit., 673. Con sfumature diverse, cfr. altresì AMATO, *I giudici limitano l'attuazione della nuova disciplina all'esistenza di un peggior rapporto relazionale*, in *Guida al diritto*, 2013 (47), 19-20; POTETTI, *Il nuovo art. 299 c.p.p. dopo il decreto legge n. 93 del 2013*, cit., 980-981.

In giurisprudenza, cfr. G.i.p. Torino, ord. 4 novembre 2013, in *Guida al diritto*, 2013 (47), p. 16, con motivazione e con nota di AMATO.

⁵⁴ Cfr. Cass., Sez. un., 29 gennaio 2016, Fossati, consultabile in www.penalecontemporaneo.it, con nota di C. BRESSANELLI.

⁵⁵ D. POTETTI, *Il nuovo art. 299 c.p.p. dopo il decreto legge n. 93 del 2013*, cit., p. 973-974, per il quale «la comunicazione non sarà dovuta per tutti quei provvedimenti (...) che di regola non coinvolgono gli interessi della persona offesa».

⁵⁶ Sulle tensioni fra il *nemo tenetur se detegere* e le dichiarazioni rese dal prevenuto (al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 62 comma 2 c.p.p., come interpolato dall'art. 4 comma 2 d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39) nel corso delle sedute terapeutiche presso gli enti in parola ex art. 282-*quater* comma 1 ultimo periodo c.p.p., sia consentito un rinvio a F. ZACCHÈ, *Le cautele fra prerogative dell'imputato e tutela della vittima di reati violenti*, cit., p. 669-671.

Rispetto alla disciplina sovranazionale, però, l'art. 299 comma 2-*bis* c.p.p. mostra pure dei *deficit* di tutela, poiché non prescrive alcun apparato informativo in favore della vittima nelle ipotesi di scarcerazione dell'imputato per motivi diversi da una rivalutazione dei presupposti cautelari: si pensi alla scadenza dei termini di durata della custodia, di fase o complessivi, allo spirare di termini perentori posti a garanzia della libertà del prevenuto, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., e così via⁵⁷.

È su tali lacune che è intervenuto il d.lgs. n. 212 del 2015, attraverso una disposizione *ad hoc* collocata nel libro dedicato ai soggetti, quasi a sottolinearne la portata generale per tutti i casi di liberazione o d'evasione dell'imputato detenuto non disciplinati da specifiche norme del codice di rito⁵⁸. Il nuovo art. 90-*ter* c.p.p., in particolare, stabilisce che, «fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione (...) ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare (...) salvo che risulti, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato».

L'odierno apparato informativo, dunque, appare così strutturato.

Le vittime a cui spetta la comunicazione sulla liberazione o evasione del prevenuto sono le persone che hanno subito un delitto commesso con violenza (con tutto quanto ciò comporta sul piano interpretativo⁵⁹). È evidente che, qui, il legislatore ha tentato di definire *a priori* chi sono i soggetti che, a causa della liberazione o della fuga del prevenuto, corrono «un pericolo o un rischio concreto di danno» ex art. 6, co. 6, direttiva n. 29 del 2012. Sulla scorta di tale disposizione, inoltre, gli obblighi informativi non scattano allorché il prevenuto corra il rischio di ritorsioni da parte della vittima.

La comunicazione, viceversa, è sempre dovuta se l'offeso ne fa richiesta o l'imputato è evaso, ai sensi dell'art. 90-*ter* c.p.p.; oppure, quando viene revocata o sostituita la custodia cautelare disposta nei confronti di quest'ultimo con una misura meno afflittiva, a norma dell'art. 299, co. 2-*bis*, c.p.p.

⁵⁷ Fra i primi a segnalare le carenze in parola, PAVICH, *Le novità del decreto legge sulla violenza di genere: cosa cambia per i reati con vittime vulnerabili*, in www.penalecontemporaneo.it.

⁵⁸ In argomento, cfr. anche COLOMBO, *Le novità del d.lg. n. 212/2015: primi rilievi*, in *Cass. pen.*, 2016, 2221; DELVECCHIO, *La nuova fisionomia della vittima del reato dopo l'adeguamento dell'Italia alla direttiva 2012/29/UE*, in www.penalecontemporaneo.it; TAVASSI, *Lo statuto italiano della "vittima" del reato: nuovi diritti in un sistema invariato*, in *Proc. pen. giust.*, 2016 (1), 113.

⁵⁹ Cfr. *supra*, note 52-53.

Rispetto alle indicazioni provenienti dall'Unione europea, stupisce la scelta del legislatore italiano. Il sesto comma dell'art. 6 direttiva n. 29 del 2012 è sufficientemente chiaro nel subordinare le informazioni sulle vicende cautelari - scarcerazione ed evasione - alla previa domanda dell'interessato. Del resto, più in generale, nell'art. 6 comma 4 direttiva n. 29 del 2012 si legge che la «volontà della vittima di ottenere o di non ottenere informazioni vincola l'autorità competente», a meno che queste non siano funzionali al diritto dell'offeso a «partecipare attivamente al procedimento penale».

Dalla normativa sovranazionale, insomma, pare emergere una sorta di «diritto all'oblio della vittima»⁶⁰, parzialmente trascurato dalla disciplina interna. A fronte della difficoltà di fornire agli artt. 90-ter e 299, co. 2-bis, c.p.p. un'interpretazione conforme alla direttiva UE, si potrebbe quindi prospettare una questione di legittimità costituzionale ex art. 11 e 117 Cost. dell'anzidetta normativa⁶¹, nella parte in cui impone all'autorità procedente d'informare la vittima di un reato violento della liberazione o della fuga dell'imputato detenuto a prescindere da una sua dichiarazione di volontà.

D'altronde, il soggetto passivo del reato che intendesse «porsi al riparo da implicazioni emotive legate all'esperienza vissuta»⁶² potrebbe pur sempre chiedere all'autorità procedente di disapplicare gli artt. 90-ter seconda parte e 299 comma 2-bis c.p.p. in favore dell'applicazione diretta dell'art. 6 comma 4 direttiva n. 29 del 2012⁶³, norma *self-executing*, nella parte in cui vincola gli Stati membri a tenere conto della «volontà della vittima (...) di non ottenere informazioni» sulla propria vicenda⁶⁴.

7. Le informazioni funzionali all'intervento dell'offeso nel procedimento cautelare.

Vanno al di là di quanto richiede la direttiva n. 29 del 2012, infine, i co. 3 e 4-bis dell'art. 299 c.p.p., nella misura in cui riconoscono alle vittime di reati violenti il diritto di conoscere in anticipo quando l'imputato o il pubblico ministero chiedono la revoca o la sostituzione *in melius* delle misure cautelari di cui agli artt. 282-bis/286 c.p.p.

È indubbio che l'attribuzione di tale diritto sia finalizzata ad assicurare un peso maggior all'offeso nelle dinamiche cautelari: i commi 3 e 4-bis dell'art. 299

⁶⁰ ZACCHE', *Le cautele fra prerogative dell'imputato e tutela della vittima di reati violenti*, cit., p. 675.

⁶¹ Corte cost., n. 227 del 2010, in *Giur. cost.*, 2010, p. 2620.

⁶² PARLATO, *Il contributo della vittima tra azione e prova*, Vento, 2012, 183.

⁶³ Cfr., in proposito, Corte cost., ord. n. 454 del 2006, in *Giur. cost.*, 2006, 4596, in linea con la sua prima e articolata sent. 8 giugno 1984, n. 170, *ivi*, 1984, I, 1114 s.

⁶⁴ Cfr. altresì il considerando n. 29 della direttiva n. 29 del 2012

c.p.p., in effetti, concedono alla vittima la possibilità di presentare memorie per orientare la decisione del giudice cautelare, posticipando la “liberazione” dell’imputato.

È seriamente discutibile, però, che questo assetto sia idoneo a centrare l’ambizioso obiettivo, dato che l’art. 299, co. 3, e 4-*bis* c.p.p. non si spinge fino al punto di riconoscere alla persona offesa una forma di «contraddittorio cartolare»⁶⁵ in suo favore. Siccome non comportano una richiesta, le ragioni in fatto e in diritto che essa introduce con la memoria non obbligano il giudice cautelare⁶⁶ «né a rispondere né a tenerle in considerazione al momento della decisione; né l’offeso potrebbe dolersi dell’ordinanza di revoca o di modifica della coercizione che avesse ignorato i suoi argomenti, prospettando una qualche invalidità»⁶⁷.

A questo “apparente” ruolo di primo piano della vittima, per converso, corrisponde un netto peggioramento dei diritti da riconoscere all’imputato.

La legge non prescrive alcun dovere di comunicazione dell’avvenuto deposito della memoria presentata dall’offeso nel procedimento di revoca o sostituzione della cautela. Di conseguenza, visti i tempi ristretti stabiliti per la decisione, «vi è la possibilità concreta che il prevenuto (si pensi all’indagato detenuto che, senza avvalersi del difensore, abbia presentato una richiesta di scarcerazione) non disponga delle condizioni materiali per conoscere (ed eventualmente per ribattere) le ragioni addotte dalla “controparte”, in dissonanza con il principio di parità delle armi, pure secondo l’applicazione fatta propria dalla giurisprudenza» di Strasburgo⁶⁸.

Ma v’è di più: il procedimento in questione pregiudica significativamente l’inviolabilità della libertà personale dell’imputato, per gli irragionevoli ritardi nei quali potrebbe incorrere nella sua liberazione o modifica in meglio delle coercizioni. In nome del minore sacrificio possibile, i vincoli cautelari andrebbero adeguati quanto prima alle nuove emergenze processuali. La procedura incidentale a tutela dell’offeso subordina invece l’ammissibilità della

⁶⁵ Parla, al contrario, d’un «ampliamento del contraddittorio», RUGGIERO, *La tutela processuale della violenza di genere*, cit., 2357; nella stessa direzione, v. altresì PROCACCINO, *L’avvento della persona offesa nelle dinamiche custodiali*, cit., 96. In giurisprudenza, negli stessi termini, Cass., Sez. VI, 5 febbraio 2015, in *Cass. pen.*, 2015, 1952, m. 242, con motivazione.

⁶⁶ Evidenzia il nesso indissolubile fra contraddittorio ed esercizio della giurisdizione riguardo alla questione sollevata da una delle parti UBERTIS, *Sistema di procedura penale*, I, *Principi generali*, III ed., Padova, 2013, spec. 146.

⁶⁷ ZACCHÈ, *Le cautele fra prerogative dell’imputato e tutela della vittima di reati violenti*, cit., 676, da cui è tratta anche la citazione immediatamente successiva.

⁶⁸ Sul principio della parità delle armi in materia cautelare, cfr., fra le molte, Corte eur. Dir. uomo, 28 ottobre 2014, *Hebat Aslan e Firas Aslan c. Turchia*, § 84 s.; Id., 3 maggio 2012, *Taşçi e Demir c. Turchia*, § 41 s.; Id., 30 settembre 2004, *Kuibishev c. Bulgaria*, § 76.

domanda di revoca all'esatta individuazione da parte del prevenuto dell'incerta categoria degli imputati di reati violenti, a cui si somma il problema sulle tempistiche e sulla esigibilità della stessa notificazione⁶⁹.

⁶⁹ Su tali problemi, cfr., con accenti diversi, BONTEMPELLI, *Novità nelle procedure di revoca e sostituzione*, cit., 157; DIDI, *Chiaroscuri nella nuova disciplina sulla violenza di genere*, cit., 100; ZACCHE', *Le cautele fra prerogative dell'imputato e tutela della vittima di reati violenti*, cit., 676-677.